

Roma/Napoli, 26 aprile 2019

Spett.le
XXX

OGGETTO: Figura del biologo nutrizionista. Atto di diffida

Scrivo in nome e per conto dell'**ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI** (di seguito "**ONB**"), con sede in Roma, via Icilio, n. 7, C.F. 80069130583, in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, Sen. Dr. Vincenzo D'Anna, elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso il mio studio in Napoli, via S. Lucia, n. 15, per esporre quanto segue.

Codesta società, come emerge dal sito web **XXX**, gestisce numerosi poliambulatori a **XXX** e provincia, **XXX** e **XXX** con la denominazione **XXX**.

Tra le attività svolte vi è quella di "*dietetica e nutrizione*".

Nella sezione del sito *Alimentazione e metabolismo/Dietetica* (all'url **XXX**), tuttavia, sono fornite alcune indicazioni assolutamente fuorvianti sulla differenza esistente tra dietisti e nutrizionisti (intendendosi questi ultimi come biologi nutrizionisti), laddove si legge quanto segue:

CHE DIFFERENZA C'È TRA DIETISTA E NUTRIZIONISTA?

Il dietista formula la dieta per le persone che hanno problemi di salute come cardiopatie, ipercolesterolemia, diabete, obesità (definita come un valore di indice di massa corporea maggiore di 30). **In questi casi infatti la dieta costituisce una vera e propria terapia medica.**

La visita con il dietista dev'essere prescritta da un dietologo del _____ **oppure dal**
medico di famiglia oppure da un altro medico specialista.

Il nutrizionista invece è la figura professionale di riferimento per chi non ha patologie mediche: il nutrizionista compone lo schema alimentare in quanto esperto in biologia e nutrizione umana e non è necessaria la prescrizione medica.

In realtà, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del d.m. 744/1994 stabilisce che il dietista: "*elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente*".

Per quanto concerne la figura del biologo nutrizionista, invece, l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 24 maggio 1967, n. 396, stabilisce che forma oggetto della professione di biologo la “*valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante*”.

Il d.m. 22 luglio 1993, n. 362 (“*Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi*”), nella tabella G, sezione “*tariffario minimo per la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante*” indicava, tra le prestazioni di competenza del biologo nell'ambito della “*Valutazione bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo*”, le seguenti attività:

“a) *determinazione della dieta ottimale umana individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche*;

b) *determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, etc. in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo attività, etc.);*

c) *determinazioni di diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi, etc.*”.

L'art. 31 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, poi, recante “*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*”, nell'elencare le competenze professionali proprie dei biologi, prevede che:

“*Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti...:*

...

b) *problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici; ...*”.

Sulla scorta di questi -e di alcuni altri- irrefutabili indici normativi, il Consiglio Superiore di Sanità, con parere del 12 aprile 2011, ha rilevato che:

“a) Mentre il **medico-chirurgo** può, ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, è corretto ritenere che il **biologo** possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuare dal medico-chirurgo.

b) Il **biologo** può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio ‘benessere’, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento della salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.

c) Il **dietista**, profilo professionale dell'area tecnico-sanitaria, individuato dal D.M. 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, comma 3, del D. Lgs. 502/92, ‘svolge la sua attività

professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale' e, in particolare, in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica'.

Ciò posto, poiché l'indicazione contenuta nella suindicata sezione del sito **XXX** appare gravemente lesiva dell'immagine della figura professionale di biologo, vi invito alla immediata rimozione e/o rettifica della stessa.

Si avverte che, in mancanza, l'Ordine Nazionale dei Biologi dovrà, suo malgrado, rivolgersi alla competente autorità giurisdizionale.

È necessario, inoltre, rimarcare altra e non meno importante circostanza.

Sempre nella suindicata sezione del predetto sito si legge quanto segue:

Se preferisci evitare di venire di persona in ambulatorio, richiedi un **videoconsulto nutrizionistico online** oppure un **videoconsulto dietetico di controllo**.

A tale riguardo va evidenziato che fornire piani nutrizionali, consigli o quant' altro *on line*, integra una condotta che può assumere un rilievo disciplinarmente rilevante per i biologi iscritti che dovessero porla in essere i quali, pertanto, potrebbero essere deferiti al Consiglio di Disciplina.

Si resta in attesa di riscontro.

Distinti saluti.

Avv. Luca Rubinacci

firmato digitalmente